

S. 42 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 72 III 42

13. Sentenza 16 maggio 1946 nella causa Rossi.

Seite: 42

Regeste:

La chiusura dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto esecutivo (in concreto, dell'attestato di carenza di beni), purché non si sia in presenza di fatti irrevocabili, quali la realizzazione di beni pignorati e il riparto della somma ricavata.

La pubblicazione dell'annullamento dell'attestato di carenza di beni non può essere ordinata dalla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale per mancanza di competenza.

Der Abschluss der Betreibung hindert nicht die Aufhebung von Betreibungshandlungen (hier: des Verlustscheins), ausser beim Vorliegen unwiderruflicher Tatsachen wie etwa Verwertung gepfändeter Sachen und Verteilung des Erlöses

Eine öffentliche Bekanntmachung der Aufhebung des Verlustscheins anzuordnen, ist das Bundesgericht nicht zuständig.

La clôture de la poursuite n'empêche pas d'annuler un acte de poursuite (ici, l'acte de défaut de biens), à moins qu'on ne soit en présence de faits irrévocables, tels que la réalisation du gage ou la distribution des deniers.

Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de faire publier l'annulation de l'acte défaut de biens.

Ritenuto in fatto:

A. Con precetto esecutivo 76653 dell'Ufficio di Lugano Domenico Vanoni escuteva la « Ditta Carugati Paolo e Rossi Riccardo rapp. ta da Carugati Paolo » per ottenere il pagamento della somma di 120 fr. a dipendenza d'un « taglio abusivo di bosco ».

Paolo Carugati faceva opposizione, che il Giudice di pace del Circolo di Sessa respingeva in via definitiva con sentenza 25 settembre 1944.

Ripresa dal Vanoni la procedura esecutiva, l'Ufficio di Lugano gli rilasciava, il 6 giugno 1945, un attestato di carenza di beni in odio della « Ditta Carugati Paolo e Rossi Riccardo » per la somma di 151 fr. 90 comprendente il capitale, gli interessi e le spese.

Quest'attestato di carenza di beni veniva pubblicato, il 5 febbraio 1946, nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

B. Il 15 febbraio 1946, Riccardo Rossi inoltrava un reclamo all'Autorità cantonale di vigilanza, adducendo sostanzialmente quanto segue: Non esiste una « Ditta

Seite: 43

Carugati Paolo e Rossi Riccardo ». Il reclamante non ha mai autorizzato il Carugati a rappresentarlo. Ad ogni modo, l'esecuzione avrebbe dovuto essere promossa anche contro il Rossi; invece tutti gli atti sono stati intimati unicamente al Carugati. Il reclamante ignorò la procedura esecutiva fino al giorno della pubblicazione dell'attestato di carenza di beni nel Foglio ufficiale cantonale. Così stando le cose, si chiede che l'attestato di carenza di beni nell'esecuzione 76653 dell'Ufficio di Lugano sia annullato e che quest'annullamento sia pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale.

Domenico Vanoni ha proposto il rigetto del ricorso.

Considerando in diritto:

Come l'Autorità cantonale di vigilanza osserva, l'esecuzione no 76653 dell'Ufficio di Lugano è radicalmente nulla, perché è diretta contro una società semplice, che non può essere escussa come tale, ma soltanto nella persona dei suoi soci presi individualmente.

È pacifico che in concreto nessun atto esecutivo è stato notificato al Rossi. D'altra parte, non è provato ch'egli abbia avuto conoscenza dell'esecuzione (o della procedura giudiziaria) prima della pubblicazione dell'attestato di carenza di beni nel Foglio ufficiale cantonale, ossia prima del 5 febbraio 1946. Egli ha interposto reclamo il 15 febbraio 1946, entro il termine di dieci giorni dacché ha avuto conoscenza dell'attestato di carenza di beni. La tempestività del reclamo non può quindi essere revocata in dubbio.

L'Autorità cantonale di vigilanza ha tuttavia respinto la domanda del Rossi volta ad ottenere l'annullamento dell'attestato di carenza di beni, poiché l'esecuzione era stata definitivamente chiusa.

Giusta la sentenza 27 settembre 1910 del Tribunale federale nella causa Strasser (RU 36 I 424 e seg. = ed. sep. vol. 13, pag. 161 e seg.), la chiusura dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto esecutivo, purché

Seite: 44

non si sia in presenza di fatti irrevocabili, quali la realizzazione di beni pignorati e il riparto della somma ricavata.

In concreto non si è in presenza di fatti irrevocabili: siccome il pignoramento è stato completamente infruttuoso, nessun bene ha potuto essere venduto ai pubblici incanti. Nulla si oppone quindi all'annullamento dell'attestato di carenza di beni, come ha chiesto il Rossi. Contrariamente a quanto dichiara la sentenza 26 dicembre 1918 su ricorso Cattani (RU 44 III 196), l'attestato di carenza di beni non accerta soltanto come l'esecuzione sia stata liquidata, ma fa anche nascere pel creditore il diritto di sequestrare beni del debitore (art. 271, cifra 5 LEF) e di proporre contro terzi l'azione rivocatoria (art. 285, cifra 1 LEF). Sta bene che nel fattispecie la nullità dell'attestato di carenza di beni è radicale e quindi sempre opponibile al creditore che volesse valersi di esso. Ma il ricorrente ha un notevole interesse ad ottenere un'espressa dichiarazione della nullità, specialmente perché l'attestato di carenza di beni è stato pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale.

Il ricorrente chiede inoltre la pubblicazione dell'annullamento dell'attestato di carenza di beni. Questa misura esce però dal quadro della procedura esecutiva e non può quindi essere ordinata da questa Camera per mancanza di competenza.

La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso che l'attestato di carenza di beni nell'esecuzione no 76653 dell'Ufficio di Lugano a carico della « Ditta Carugati Paolo e Rossi Riccardo » è annullato